



DECRETO DEL PRESIDENTE

Affidamento *in house providing* ad APV Investimenti S.p.A. dei servizi di:
a) realizzazione e gestione delle reti informatiche e/o di telecomunicazione e servizi collegati; b) fornitura di servizi inerenti sistemi informatici, telematici e di telefonia, di supporto informativo e di comunicazione; c) fornitura di servizi inerenti il sistema di sicurezza portuale Safe; d) progettazione e sviluppo software di supporto all'attività istituzionale dell'ADSPMAS nonché di hosting dei server necessari all'esecuzione delle applicazioni; e) gestione di aree adibite a parcheggio all'interno dell'ambito portuale.

IL PRESIDENTE

VISTO

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), secondo cui un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- l'art.192 del citato codice dei contratti pubblici, che:
 - al comma 1, istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante



affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

- al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

– il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società *in house*", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

- l'art. 4, secondo cui le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza



determinante sulla società controllata;

- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, istituita dal D.Lgs. n. 169/2016, concernente la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”*, è un ente pubblico non economico avente, tra i propri scopi istituzionali, anche la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale;
- APV Investimenti S.p.A. è una società costituita dall'Autorità Portuale di Venezia (oggi AdSPMAS) ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. n. 84/1994 per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali;
- APV Investimenti S.p.A. svolge le seguenti attività: a) realizzazione e gestione delle reti informatiche e/o di telecomunicazione e servizi collegati dell'AdSPMAS ; b) fornitura per l'AdSPMAS di servizi inerenti sistemi informatici, telematici e di telefonia, di supporto informativo e di comunicazione; c) fornitura di servizi inerenti il sistema di sicurezza portuale SAFE; d) progettazione e sviluppo software di supporto all'attività istituzionale dell'AdSPMAS nonché servizi di hosting dei service necessari all'esecuzione delle applicazioni; e) gestione per l'AdSPMAS di aree adibite a parcheggio all'interno dell'ambito portuale;
- le attività attualmente svolte da APV Investimenti S.p.A. rientrano a pieno titolo tra quelle indicate dal citato art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, rispettivamente alle lettere a) e d);
- si rende necessario garantire l'erogazione delle sopra specificate attività, procedendo al loro affidamento mediante un nuovo contratto per lo svolgimento dei



servizi per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ad APV Investimenti che risulta soggetto dotato della necessaria esperienza professionale, che conosce altresì le modalità gestionali interne dell'AdSPMAS, le relative esigenze e/o criticità, in grado di interfacciarsi in modo costante con gli organi di gestione dell'AdSPMAS e di tutelare i dati informatici di quest'ultima;

ATTESO CHE

- APV Investimenti Spa è interamente partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e, pertanto, non sussiste alcuna partecipazione diretta o indiretta di capitali privati;
- il vigente Statuto di APV Investimenti Spa è idoneo a garantire l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- nello specifico, l'art. 4 comma 3 del citato Statuto prevede che *"la Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui all'oggetto sociale per conto dell'Ente socio, Autorità di Sistema Portuale, in misura superiore all'80% del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore al suddetto limite di fatturato, che potrà essere rivolta a finalità diverse, è consentita nei limiti previsti dall'art. 16 comma 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., vale a dire a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*;
- in data 4 settembre 2018 l'AdSPMAS è stata iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, , previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita a prot. AdSPMAS n. 11822 del 29.07.2021 ANAC ha confermato che *"gli affidamenti diretti disposti da AdSP di Venezia nei confronti di APV Investimenti s.p.a. si ritengono giustificati e conformi alla normativa di riferimento"*;

VALUTATA

- la congruità sia tecnica che economica dell'offerta presentata da APV Investimenti S.p.A., avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;



PRESO ATTO

del consolidato e favorevole orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di affidamenti *in house* (*ex multis* sentenza Carbotermo dell' 11/05/2006 in causa C-340/2004; Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 30/04/2018 n. 2599);

RITENUTO CHE

– l'affidamento diretto alla Società *in house*, anziché ricorrere al mercato, consegue notevoli benefici per l'AdSPMAS in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in considerazione sia delle specifiche competenze sviluppate sia del know-how tecnico articolato anche sulla base delle capacità messe a disposizione da tecnici del settore con cui collabora o ha relazioni;

ATTESO

che con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0011822.29-07-2021 ANAC ha concluso la propria attività di vigilanza in materia di contratti pubblici concludendo che *“gli affidamenti diretti disposti da AdSP nei confronti di APV Investimenti s.p.a. si ritengono giustificati e conformi alla normativa di riferimento”*;

ACCERTATA

la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ai fini dell'affidamento *in house* dei servizi di cui sopra;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. r) della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii;

DECRETA

l'affidamento *in house providing* in favore di APV Investimenti S.p.A. dei seguenti servizi:

- a) realizzazione e gestione delle reti informatiche e/o di telecomunicazione e servizi collegati;
- b) fornitura di servizi inerenti sistemi informatici, telematici e di telefonia, di supporto informativo e di comunicazione;
- c) fornitura di servizi inerenti il sistema di sicurezza portuale Safe;
- d) progettazione e sviluppo software di supporto all'attività istituzionale dell'AdSPMAS nonché servizi di hosting dei server necessari all'esecuzione delle applicazioni;



e) gestione di aree adibite a parcheggio all'interno dell'ambito portuale.

I servizi di cui sopra dovranno essere forniti nel rispetto di quanto disciplinato nella Convenzione sottoscritta in data 31/12/2021 ed allegata (*sub.* All. 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente affidamento ha **durata annuale, dal 01.01.2022 al 31.12.2022.**

Il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ai quali vorranno provvedere gli uffici competenti.

Si precisa che il presente decreto non comporta oneri di spesa per l'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio